

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta, come istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno.
5. Per "introiti" si intendono gli ammontari derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, ma non esclusivamente, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici e spettanze diverse.
6. Per "territorio" si intende:
 - a) Per la Repubblica Italiana, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranità od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione.
 - b) Per la Repubblica del Paraguay, il territorio dello stato sul quale lo stesso ha sovranità od esercita, secondo il diritto internazionale, diritti di giurisdizione.
7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte (o le sue Agenzie o Rappresentanze) ed un investitore dell'altra Parte concernente un investimento.
8. Per "diritto d'accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con la legislazione vigente.